SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. **142**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;

Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto:

a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Università», alla provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «provincia», e definisce i criteri e le modalità per l'esercizio delle medesime funzioni;

b) definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento al suo assetto statutario;

c) determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle Università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Art. 2.

Funzioni delegate alla Provincia

1. Le funzioni in materia di Università degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di università, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:

a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Università per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Università stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilità/compatibilità finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Università per il perseguimento delle proprie finalità, l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Università medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Università e per le attività di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Università ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove università) ed alle altre università statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonché a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Università medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;

b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Università sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) è previsto un riferimento temporale pluriennale;

2) è prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera *a)*, destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Università;

3) è disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalità;

4) è disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Università come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;

5) è disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonché la facoltà della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *l)*:

6) è disciplinato, ferma restando la potestà legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.

c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale può altresì prevedere la facoltà dell'Università di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attività e dei beni delle società e degli altri enti strumentali della Provincia, nonché di partecipare al loro capitale sociale;

d) i criteri e le modalità, fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Università di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera *b)* e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Università secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle università statali. Può avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, università di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Università e il Ministero competente in materia di università. Il Ministero e l'Università si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia può assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;

e) i criteri, gli strumenti e le modalità per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunità con il superamento degli ostacoli dì ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone più capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;

f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e le altre università, gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;

g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Università, della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale.

4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Università degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa è determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c)*, dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. *h)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Università statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Università di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera *c)* dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c)* dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 3.

Disposizioni riguardanti l'Università

1. L'Università è disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto è altresì definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il perseguimento di una pluralità di finalità, nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Università deve tendere al raggiungimento di livelli di qualità allineati ai migliori standard internazionali;

b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orien-

tate al raggiungimento di livelli di elevata qualità aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;

c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Università in cui ciascuna articolazione o struttura è chiamata ad un esercizio di autovalutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;

d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Università e risorse attivabili dall'altro;

e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalità perseguite dall'Università e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione è congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attività scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Università;

f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilità, di semplificazione delle procedure, agilità e flessibilità, volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;

g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualità di cui alla lettera *a)*;

h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonché il riconoscimento della capacità e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalità dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realtà universitaria anche attraverso la residenzialità;

i) la previsione delle modalità che assicurano il raccordo dell'attività dell'Università con le altre università nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonché con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;

j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunità tra persone dell'uno e dell'altro sesso.

2. Lo Statuto dell'Università prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma l:

a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonché di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilità, in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;

2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilità;

3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualità del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilità;

4) individuazione delle qualità e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;

5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilità finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attività dell'Ateneo. Esso è formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalità e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, le modalità e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo può prevedere altresì che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Università degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Università medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Università, di concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;

6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di

strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse — come sarà specificato dallo Statuto — con l'Università o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa è demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Università. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Università, secondo modalità previste dallo Statuto;

7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilità della gestione dell'Università, della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli è coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico. È eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature è formulata in modo tale da non escludere docenti di altre università. Il Rettore è eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilità e durata in carica del Rettore nonché le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;

8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonché di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresì, d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto.

9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione è disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico è prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;

10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualità dell'operato dell'Università, anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso è composto prevalentemente da membri esterni all'Università, le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;

11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che è membro di diritto dell'Organo di amministrazione;

12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, i requisiti necessari, le modalità di nomina e la durata in carica. È prevista altresì la rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Università. Il Presidente del Collegio è il membro nominato dalla provincia;

13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunità trentina;

14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonché, in generale, di tutti gli atti per i quali è prevista l'intesa tra più organi, disciplinandone anche gli effetti;

b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo è definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. È previsto altresì che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;

c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione più dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università nonché in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;

d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scienti-

fico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;

e) la valutazione successiva (*ex-post*), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera *d)* e in particolare i livelli di qualità conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed è definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;

f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonché del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialità e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilità del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;

g) la previsione dei criteri generali e delle modalità per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre università estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di università estere, in attuazione delle finalità di internazionalizzazione dell'attività dell'Ateneo;

h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attività dell'Università e dell'accessibilità alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attività ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;

i) i criteri e le modalità per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Università con altre università anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attività e progetti didattici e di ricerca, nonché per autorizzare gli organi competenti dell'Università medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalità giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;

l) la facoltà dell'Università di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Università stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione può prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:

1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Università;

2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;

3) una quota delle somme spettanti all'Università a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;

4) una quota dell'avanzo di amministrazione;

5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

m) i criteri e le modalità per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Università e sistema delle imprese e delle professioni nonché il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunità offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attività di didattica e di ricerca dell'Università stessa;

n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;

o) le modalità e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi;

3. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, spetta alla provincia svolgere le attività di controllo successivo sulla gestione, ivi compresa la funzione di vigilanza sulle attività di trasmissione dei dati ai fini di monitoraggio dei conti pubblici nazionali, dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Approvazione del nuovo Statuto dell'Università

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito della predisposizione del progetto di Statuto dell'Università. Essa è composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell'Università nonché da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato accademico, individuati dal Rettore medesimo d'intesa:

a) tre con il Presidente;

b) uno con la Provincia;

c) uno con il Ministero competente in materia di università.

2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza — rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo — acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Nell'ambito della Commissione è attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a

ciò designato dal Consiglio medesimo, è invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.

3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di Amministrazione, delle Facoltà, dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti nonché del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresì ai predetti soggetti e strutture la possibilità di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.

4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.

5. Lo Statuto è predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed è adottato, in conformità alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. l68, sentito il Ministero competente in materia di università, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo può essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.

6. Lo Statuto prevede altresì le norme transitorie per la sua prima attuazione.

Art. 5.

Norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale

l. L'Università, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:

a) al sistema delle relazioni tra le università italiane ed europee, secondo quanto previsto per le università statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;

b) al sistema nazionale di valutazione delle attività e dei risultati;

2. I docenti e i ricercatori dell'Università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti.

3. L'Università partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia — sulla base di apposita convenzione — può affidare la valutazione dei risultati dell'Università e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.

Art. 6.

Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'Università

1. Ai professori e ai ricercatori dell'Università, fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneità e alla mobilità tra università, in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonché i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera *c)*, nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da università estere, nonché di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.

3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori è definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. È altresì prevista la possibilità di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Università degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candi-

dature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres). Analoghi strumenti e criteri sono altresì previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.

5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresì, le modalità di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.

6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettere *a)* e *b)*, possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attività di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalità di reclutamento e i requisiti richiesti, nonché i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilità tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Università e Ministero.

7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresì la durata e modalità di rinnovo.

Art. 7.

Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Università

1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Università si applicano:

a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;

b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che può essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto è stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Università, secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Università. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. *a)*. Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera *a)*;

c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilità interno;

d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonché dì contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Università, adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale;

e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresì la durata e le modalità di rinnovo.

Art. 8.

Norme in materia di diritto allo studio

1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.

2. Sono riservate allo Statuto dell'Università e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle università in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale può altresì delegare all'Università funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi.

3. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresì l'attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

TABELLA

(prevista dall'articolo 2 comma 5)

Università degli Studi di Trento			
	esercizio finanziario		
capitolo	2007	2008	2009
1707 contributo Università Trento (*)	13.313.603	13.467.850	13.418.067
1694 FFO	55.808.697	59.373.131	65.640.535
1713 art.1	194.271	165.384	157.043
1713 art.2	141.865	118.796	109.388
1713 art.3	111.443	173.674	280.921
1713 art.4	39.816	34.414	31.393
1713 art.5 assegni di ricerca	146.710	126.186	172.997
1714 ricercatori L.350/2003	525.232	504.109	524.982
1714 ricercatori L.296/2006	257.100	565.491	1.082.505
1690 programmazione sviluppo sistema universitario	799.938	1.121.956	744.170
Totali	**71.338.675**	**75.650.991**	**82.162.001**

(*) Il dato inserito dal MIUR, relativo allo stanziamento dell'anno, come risulta dal rendiconto generale dello Stato,è stato sostituito con l'importo di spettanza per i rispettivi anni 2007, 2008 e 2009 risultante dal D.P.R.predisposto, bollinato ed in via di pubblicazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 1 dell'art. 79, nonché del primo comma dell'art. 107, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301), è il seguente:

«Art. 79. — 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.».

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

— Il testo dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1982, n. 231 S.O. è il seguente:

«Art. 44 *(Finanziamento)*. — Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università degli studi di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio e in rapporto al numero delle facoltà e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti università statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.».

— La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 122 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., è il seguente:

«122. Nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera *h)*, del presente articolo.».

— L'art. 44 della citata legge n. 590 del 1982 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 79 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Suedtirol come modificato dalla legge n. 191/2009, è il seguente:

«Art. 79. — 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e

organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 79 del citato Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Suedtirol è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo degli artt. 13 e 14 della legge n. 191/2009 è il seguente:

«Art. 13 *(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e .delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.».

«Art. 14 *(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)*. — 1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 79 del Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Suedtirol è riportato nelle note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Il testo del comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1988, n. 219, è il seguente:

«5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.».

11G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Barbara Gabbani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione elvetica dalla prof.ssa Barbara Gabbiani;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il «Diploma di Clarinetto» rilasciato il 19 settembre 1990 dall'Istituto Musicale pareggiato «Pietro Mascagni» di Livorno;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Reifeprüfung (Höherer Studienausweis) für Clarinette» rilasciato dal Conservatorio für Musik + Theater Bern (Svizzera) il 30 giugno 1995, posseduto dalla cittadina italiana prof. ssa Barbara Gabbani, nata a Pontedera (PI) il 30 luglio 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A Strumento musicale (Clarinetto).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11150

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Vivien Mercedesz Fazekas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Vivien Mercedesz Fazekas;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è laureata e abilitata in Lingua e letteratura italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2331 del 5 aprile 2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio X ambito Territoriale per la Provincia di Roma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 16617 in data 21 luglio 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 5105 del 21 luglio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof. ssa Vivien Mercedesz Fazekas;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma post-secondario «Föiskolai Oklevél FI 21120 - Német nyelv és irodalom és olasz nyely és irodalom szakos tanárrá» (Lingua e Letteratura Tedesca e Lingua e Letteratura Italiana) rilasciato il 28 gennaio 2009 dall'Università Statale «Nyugatmegyarországi» dell'Ungheria Occidentale, posseduto dalla cittadina ungherese prof.ssa Vivien Mercedesz Fazekas, nata a Komàrom (Ungheria) il 27 febbraio 1986, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A Seconda lingua straniera (Tedesco);

46/A Lingue e civiltà straniere (Tedesco).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11149

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ivana Panzeca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ivana Panzeca;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione in data 27 maggio 2009 della sotto indicata «laurea in filosofia» al titolo universitario ufficiale spagnolo di «licenciada en filosofia» rilasciata da Ministerio de educación spagnolo;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è laureata in «filosofia» presso l'Università degli studi di Palermo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. L.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2270 del 4 aprile 2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 12289/bis USC in data 19 luglio 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 5031 del 20 luglio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Ivana Panzeca;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post secondario «laurea in filosofia» conseguita il 4 marzo 2003 presso l'Università degli studi di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento «máster universitario en formación del profesorado de educación secondaria obbligatoria y bachillerato, formación profesional y eseñanza de idiomas» conseguito presso la Universitat autönoma de Barcelona (Spagna) il 28 giugno 2010,

37/A filosofia e storia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A11155

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di bentazone, sulla base del dossier BAS 351 45 H di All.III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i relativi regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva bentazone fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo BAS 351 45 H conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BASAGRAN SG, presentato dall'impresa Basf Italia S.r.l.;

Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative all'aggiunta di taglie e al cambio di ragione sociale dell'officina di produzione per i prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva bentazone;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 351 45 H, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, sulla base del fascicolo BAS 351 45 H conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentazone, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **bentazone** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **BAS 351 45 H** di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva di inclusione 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	9843	Basagran SG	03/12/1998	Basf Italia S.r.l.	- estensione d'impiego su: **fagiolo, fagiolino, fava, favino, sorgo** - variazione della ragione sociale dell'officina: **VTA Pergande in IPT Pergande** - Autorizzazione della taglia: **3Kg**
2.	10357	Erbazone SG	08/03/2000	Basf Italia S.r.l.	- estensione d'impiego su: **fagiolo, fagiolino, fava, favino, sorgo** - variazione della ragione sociale dell'officina: **VTA Pergande in IPT Pergande** - Autorizzazione della taglia: **3Kg**
3.	10350	Blast SG	08/03/2000	Basf Italia S.r.l.	- estensione d'impiego su: **fagiolo, fagiolino, fava, favino, sorgo** - variazione della ragione sociale dell'officina: **VTA Pergande in IPT Pergande** - Autorizzazione della taglia: **3Kg**

s.a. bentazone FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

BASAGRAN® SG

Diserbante di post-emergenza per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, soia, frumento, mais e sorgo.

Granuli idrosolubili

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Bentazone puro (da g 95 di sale sodico puro)	g	87
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB)

Stabilimenti di produzione:
BASF SE -D-67056 Ludwigshafen - Germania
VTA Pergande - Weissandt-Golzau, Germania

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9843 del 03.12.1998

Contenuto netto: 1 – 3 kg

Partita n.

® Marchio

PRESCRIZIONI SUPPLERMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.. **Terapia**: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Basagran SG è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato. Basagran SG s'impiega, quindi solo in post-emergenza delle infestanti. E' attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga quali: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle); *Amaranthus retroflexus* (Amaranto Comune); *Anagallis arvensis* (Mordigallina); *Anthemis spp.* (Falsa camomilla); *Chenopodium album* (Farinaccio comune); *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del Pastore); *Galium aparine* (Caglio); *Helianthus annuus* (Girasole); *Matricaria camomilla* (Camomilla); *Polygonum* convolvulus (Poligono convolvolo); *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso); *Polygonum persicaria* (Persicaria comune); *Portulaca oleracea* (Erba porcellana); *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico); [illegible] (Rapistro rugoso) *Sinapis arvensis* (Senape Selvatica); *Solanum nigrum* (Erba morella); *Stellaria media* (Centocchio); *Xanthium strumarium* (Lappola). Non deve piovere per almeno 12-24 ore dopo il trattamento, perché il prodotto sia assorbito in quantità sufficiente dalle malerbe sensibili.

Basagran SG non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA e FAVINO: 0,6 – 1,1 Kg/ha

Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

PISELLO: 0,6 – 1,1 Kg/ha.

Trattare quando la coltura è alta 8-10 cm e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

SOIA: 0,6 - 1,1 Kg/ha

Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

FRUMENTO: 1,1 - 1,7 Kg/ha

Trattare da inizio accestimento ad inizio levata della coltura.
Basagran SG è particolarmente indicato per distruggere *Matricaria spp., Anthemis spp., Galium aparine* ed altri infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.

MAIS: 1,1 - 1,7 Kg/ha

Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
L'aggiunta di olio bianco (3-4L/ha) migliora l'efficacia erbicida di Basagran SG.

SORGO: 1,1 – 1,7 Kg/ha

Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate
In tutte le colture il prodotto va impiegato utilizzando volumi di acqua di 200-600 litri di acqua ad ettaro.
Per tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento.

COMPATIBILITÀ. Il prodotto è miscibile con gli erbicidi ad azione graminicida.

FITOTOSSICITA'. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per frumento e soia; 30 giorni per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello. Per mais e sorgo non è previsto.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

Diserbante di post-emergenza per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, soia, frumento, mais e sorgo.

Granuli idrosolubili

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Bentazone puro (da g 95 di sale sodico puro)	g	87
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)

Distribuito da:
SIAPA S.r.l.
via Felice Casati 20 – 20124 MILANO

Stabilimenti di produzione:
BASF SE-D-67056 Ludwigshafen - Germania
VTA Pergande - Weissandt-Golzau, Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10357 del 08.03.2000

Contenuto netto: 1 – 3 kg

Partita n.

® Marchio

PRESCRIZIONI SUPPLERMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Erbazone SG è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato. Erbazone SG s'impiega, quindi solo in post-emergenza delle infestanti. E' attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga quali: E' attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga quali: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle); *Amaranthus retroflexus* (Amaranto Comune); *Anagallis arvensis* (Mordigallina); *Anthemis spp.* (Falsa camomilla); *Chenopodium album* (Farinaccio comune); *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del Pastore), *Galium aparine* (Caglio); *Helianthus annuus* (Girasole); *Matricaria camomilla* (Camomilla); *Polygonum* convolvulus (Poligono convolvolo); *Polygonum lapathifolium* (Poligono nodoso); *Polygonum persicaria* (Persicaria comune); *Portulaca oleracea* (Erba porcellana); *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico); *Rapistrum ruosum* (Rapistro rugoso); *Sinapis arvensis* (Senape Selvatica); *Solanum nigrum* (Erba morella); *Stellaria media* (Centocchio); *Xanthium strumarium* (Lappola). Non deve piovere per almeno 12-24 ore dopo il trattamento, perché il prodotto sia assorbito in quantità sufficiente dalle malerbe sensibili.
Erbazone SG non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA e FAVINO: 0,6 – 1,1 Kg/ha
Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
PISELLO: 0,6 – 1,1 Kg/ha.
Trattare quando la coltura è alta 8-10 cm e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
SOIA: 0,6 - 1,1 Kg/ha
Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
FRUMENTO: 1,1 - 1,7 Kg/ha
Trattare da inizio accestimento ad inizio levata della coltura.
Erbazone SG è particolarmente indicato per distruggere Matricaria spp., Anthemis spp., Galium aparine ed altri infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.
MAIS: 1,1 - 1,7 Kg/ha
Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.
L'aggiunta di olio bianco (3-4L/ha) migliora l'efficacia erbicida di Erbazone SG.
SORGO: 1,1 – 1,7 Kg/ha
Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.
In tutte le colture il prodotto va impiegato utilizzando volumi di acqua di 200-600 litri di acqua ad ettaro.
Per tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con gli erbicidi ad azione graminicida.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per frumento e soia; 30 giorni per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello. Per mais e sorgo non è previsto.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

25 LUG. 2011

Diserbante di post-emergenza
per fagiolo, fagiolino, fava, favino, pisello, soia, frumento, mais e sorgo.
Granuli idrosolubili

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono.

Bentazone puro (da g 95 di sale sodico puro)	g	87
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB)

Distribuito da:
SIPCAM S.p.A.
Via Caraccio n. 8 - Milano

Stabilimenti di produzione:
BASF SE -D-67056 Ludwigsnafen - Germania
VTA Pergande - Weissandt-Golzau, Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10350 del 08.03.2000

Contenuto netto: 1 - 3 kg

Partita n.

®Marchio

PRESCRIZIONI SUPPLERMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C.. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BLAST SG è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato. BLAST SG s'impiega, quindi solo in post-emergenza delle infestanti. E' attivo contro la maggior parte delle infestanti a foglia larga quali: Abutilon theophrasti (Cencio molle); Amaranthus retroflexus (Amaranto Comune); Anagallis arvensis (Mordigallina); Anthemis spp. (Falsa camomilla); Chenopodium album (Farinaccio comune); Capsella bursa-pastoris (Borsa del Pastore); Galium aparine (Caglio); Helianthus annuus (Girasole); Matricaria camomilla (Camomilla); Polygonum convolvulus (Poligono convolvolo); Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso); Polygonum persicaria (Persicaria comune); Portulaca oleracea (Erba porcellana); Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico); Rapistrum ruosum (Rapistro rugoso); Sinapis arvensis (Senape Selvatica). Solanum nigrum (Erba morella); Stellaria media (Centocchio); Xanthium strumarium (Lappola). Non deve piovere per almeno 12-24 ore dopo il trattamento, perché il prodotto sia assorbito in quantità sufficiente dalle malerbe sensibili.

BLAST SG non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA e FAVINO: 0,6 – 1,1 Kg/ha
Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

PISELLO: 0,6 – 1,1 Kg/ha.
Trattare quando la coltura è alta 8-10 cm e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

SOIA: 0,6 - 1,1 Kg/ha
Trattare quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera – 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

FRUMENTO: 1,1 - 1,7 Kg/ha
Trattare da inizio accestimento ad inizio levata della coltura.
BLAST SG è particolarmente indicato per distruggere Matricaria spp., Anthemis spp., Galium aparine ed altri infestanti a foglia larga nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.

MAIS: 1,1 - 1,7 Kg/ha
Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
L'aggiunta di olio bianco (3-4L/ha) migliora l'efficacia erbicida di BLAST SG.

SORGO: 1,1 – 1,7 Kg/ha
Trattare quando la coltura è allo stadio di 3-6 foglie e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Impiegare la dose più alta su infestanti più sviluppate.
In tutte le colture il prodotto va impiegato utilizzando volumi di acqua di 200-600 litri di acqua ad ettaro.
Per tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento

COMPATIBILITÀ Il prodotto è miscibile con gli erbicidi ad azione graminicida.

FITOTOSSICITA'. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per frumento e soia; 30 giorni per fagiolo, fagiolino, fava, favino e pisello. Per mais e sorgo non è previsto.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

25 LUG. 2011

11A11235

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tone Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Tone Florina, nata a Bucarest (Romania) il 29 gennaio 1964, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 11 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora Tone Florina, nata a Bucarest (Romania) il 29 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Tone Florina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10986

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Prefit Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Prefit Veronica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2008 dalla signora Prefit Veronica, nata a Cozieni (Romania) il giorno 6 aprile 1966, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Prefit Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10987

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Chiritoiu Maria Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Chiritoiu Maria Cecilia, nata a Bozioru (Romania) il 9 agosto 1962, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università Ovest «Vasile Goldis» di Arad Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Chiritoiu Maria Cecilia ha conseguito il predetto titolo con il cognome Popa (Chiritoiu);

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 26 maggio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università Ovest «Vasile Goldis» di Arad Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale nell'anno 2009 dalla signora Popa (Chiritoiu) Maria Cecilia, oggi Chiritoiu Maria Cecilia nata a Bozioru (Romania) il 9 agosto 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Chiritoiu Maria Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10988

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Quadri Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Quadri Giovanna nata a Lugano (Svizzera) il 19 aprile 1960, cittadina italo-svizzera, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Sage-femme diplômée» rilasciato in data 1º settembre 1985 dalla «Ecole Vaudoise Soins Infirmiers» di Losanna - Dipartimento degli interni e della Sanità Pubblica del Cantone di Vaud (Svizzera) al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica:

Visto il certificato in data 20 ottobre 2010 dell'Autorità competente Svizzera - Croce Rossa Svizzera nella quale si attesta che «il ciclo formativo» in questione si colloca al livello terziario (ISCED 5B) del sistema di formazione svizzero e corrisponde alle direttive UE 80/154/CEE e 80/155/CEE (risp. agli articoli 21 e 40 nonché all'allegato V.5 della direttiva 2005/36/CE).

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svizzera con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Sage-femme diplômée» rilasciato in data 1° settembre 1985 dalla «Ecole Vaudoise Soins Infirmiers» di Losanna - Dipartimento degli Interni e della Sanità Pubblica del Cantone di Vaud (Svizzera) alla signora Quadri Giovanna nata a Lugano (Svizzera) il 19 aprile 1960, cittadina italo-svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Quadri Giovanna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10973

DECRETO 1° agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calcaura Aurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la signora Calcaura Aurica, nata a Criuleni (Moldavia) il 28 marzo 1975, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistenta medicala», conseguito in Moldavia nell'anno 1995, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 17 novembre 2009;

Vista la nota prot. 19518-P in data 22 aprile 2010 con la quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 28 luglio 2011, a seguito della quale la signora Calcaura Aurica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta Medicala» conseguito nell'anno 1995 presso il «Collegio Municipale di Medicina» (attualmente Collegio Nazionale di Medicina e Farmacia) di Chisinau (Moldavia) dalla signora Calcaura Aurica, nata a Criuleni (Moldavia) il 28 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La signora Calcaura Aurica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 giugno 2011.

Addizionale sui contributi assicurativi agricoli anno 2010 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico. Articolo 13 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'introduzione di un sistema finalizzato all'indennizzo del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, che demanda ad un successivo decreto ministeriale adottato su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi assicurativi di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 concernente «determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2009»;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 120 del 18 maggio 2011, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2010»;

Vista la nota tecnica elaborata dalla Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL che valuta la misura dell'addizionale relativa all'anno 2010 pari al 1,15% dei contributi dovuti per lo stesso anno;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 27 maggio 2011 prot. n. 67119;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l'anno 2010;

Decreta:

Per l'anno 2010 è determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella misura pari al 1,15% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 110

11A11201

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2011.

Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2010, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Vista la richiesta dell'Istituto marchigiano tutela vini intesa a ottenere la rettifica degli articoli 3 e 5 del citato disciplinare, al fine di differenziare per il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione, rispetto a quella di vinificazione delle stesse, comprensiva della deroga, di cui all'art. 5 dello stesso disciplinare;

Visto il parere espresso in merito dalla regione Marche;

Visto il parere favorevole espresso sulla citata richiesta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 20 luglio 2011;

Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica agli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», da ultimo modificato con il decreto 18 febbraio 2010 richiamato in premessa:

l'art. 3, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

«La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ricade nelle province di Ancona e Macerata.»;

l'art. 3, penultimo comma, è sostituito dal seguente testo:

«L'uso della menzione "Classico" è riservata al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria più antica.».

l'art. 5, terzo comma, è sostituito dal seguente testo:

«È altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10746

DECRETO 26 luglio 2011.

Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2010 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta dell'Istituto marchigiano tutela vini intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 3 del citato disciplinare, al fine di differenziare, per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» classico, la zona di produzione delle uve, rispetto a quella di vinificazione delle stesse, comprensiva della deroga prevista all'art. 5 dello stesso disciplinare;

Visto il parere espresso in merito dalla regione Marche;

Visto il parere favorevole espresso sulla citata richiesta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 20 luglio 2011;

Ritenuto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica all' art. 3 del disciplinare di produzione sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», approvato con il decreto ministeriale 18 febbraio 2010 richiamato in premessa, l'art. 3, penultimo comma, è sostituito dal seguente testo:

«L'uso della menzione "Classico" è riservata al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria più antica.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10747

DECRETO 26 luglio 2011.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro con sede legale in via Nazionale n. 54 - 43043 Borgo Val di Taro (Parma), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La

verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Suolo e Salute srl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela della indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro, con sede legale in via Nazionale n. 54 - 43043 Borgo Val di Taro (Parma), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Fungo di Borgotaro» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Fungo di Borgotaro».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Fungo di Borgotaro» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Fungo di Borgotaro» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10748

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riviera Ligure» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 123 del 23 gennaio 1997.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 718 della Commissione del 20 luglio 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Riviera Ligure», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 718 del 20 luglio 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «RIVIERA LIGURE» RIFERITA ALL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Riviera dei Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 50%.

3. La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e le cultivar locali autoctone per almeno il 65%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 35%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presenze disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della regione Liguria. Tale zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori» comprende, nella provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornasssio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Ligure, CastelVittorio, Isolabona, Vallebona, Sanremo, Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Vallecrosia, S. Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga, Olivetta S. Michele, Rocchetta Nervina, Carpasio, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», comprende nella provincia di Savona l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Porzio, Stella, Zuccarello.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», comprende, nelle province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo, dei seguenti comuni: provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano, Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese. Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata attraverso la documentazione dei prodotti in entrata ed in uscita. È infatti obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, compilare appositi documenti che accompagnano gli spostamenti di ogni partita di olive e/o olio indicandone tutte le informazioni utili a garantire l'origine del prodotto. Questi documenti devono essere trasmessi all'organismo di controllo che nel corso delle verifiche ispettive lì controllerà unita-

mente alle registrazioni delle operazioni atte a garantire la tracciabilità del prodotto. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. L'olivicoltore avente gli oliveti inseriti nel sistema di controllo identifica e tiene separate le olive destinate alla denominazione di origine protetta Riviera Ligure e trasmette all'autorità l'informazione sulla movimentazione del prodotto e la produzione realizzata nella campagna. Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, e dal relativo piano di controllo

Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.

4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.

5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi più sciolti e di maggiore permeabilità nelle quote più elevate a causa della presenza di scisti.

6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti a prevalenza sabbiosa.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 6.
Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata. dalla menzione geografica «Riviera Levante», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 7.
Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a giallo-verde;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0; fruttato: mediana ≥ 3; piccante: mediana ≤ 2; amaro: mediana ≤ 2; dolce: mediana ≥ 4;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < = 17 MeqO2/Kg;

K 232: < = 2,30;

K 270: > = 0,160.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo-verde a giallo;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0; fruttato: mediana ≥ 3; piccante: mediana ≤ 2,5; amaro: mediana ≤ 2,5; dolce: mediana ≥ 4;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < = 17 MeqO2/Kg;

K 232: < = 2,30;

K 270: < = 0,160.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica «Riviera di Levante», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo a verde-giallo;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22): nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0; fruttato: mediana ≥ 3; piccante: mediana ≤ 4; amaro: mediana ≤ 4; dolce: mediana ≥ 4;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < = 18 MeqO2/Kg;

K 232: < = 2,30;

K 270: < = 0,160.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal piano dei controlli, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 8.
Legame con l'ambiente

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar specifiche di questo territorio danno infatti un carattere distintivo all'olio ligure.

Questi elementi, cultivar specifiche della Liguria ed ambiente inteso come clima e territorio oltre che la stessa scalarità di maturazione delle olive delle specifiche cultivar liguri, concorrono al profilo dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta Riviera Ligure, caratterizzato dall'equilibrio tra le note dolce e fruttato leggero.

Altri elementi che comprovano il legame prodotto/territorio sono le varietà di olivo esclusive della Liguria, i valori di acido oleico tra i più elevati di tutta Italia strettamente correlati alla varietà e al clima e le modalità colturali (in particolare raccolta) coinfluenzati dalla orografia territoriale.

L'introduzione e la diffusione dell'ulivo è storicamente attribuita ai monaci benedettini che selezionarono nell'alto medioevo le cultivar locali e migliorarono le tecniche di coltivazione insegnando l'utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei muretti a secco. Il commercio dell'olio della riviera ligure è certificato dai documenti relativi alla Repubblica di Genova in merito all'amministrazione ed al vettovagliamento della città: del 1593 viene istituita la Magistratura dei provvisori dell'olio che garantiva l'imparzialità dell'amministrazione di questo importante bene, introducendo l'obbligo per i produttori della riviera ligure di consegnare una quota di produzione ad un prezzo fissato.

Documenti del XVII secolo confermano forniture di olio di oliva della riviera ligure per esempio al Ducato di Milano, al Principe di Savoia.

La vocazione olearia ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio dell'olio locale soprattutto a ponente. Alla fine dell'ottocento la fama e le caratteristiche dell'olio ligure sono ben note anche all'estero, come emerge da manuali di produzioni alimentari. È a questo periodo che risale la denominazione «Riviera Ligure», epoca in cui la Liguria è passata sotto la dominazione della casa Savoia ed in cui la riviera di Genova è divenuta Riviera Ligure, acquisendo le menzioni «ponente» e «levante» che ricordano la posizione centrale occupata da Genova. È subito dopo l'unificazione d'Italia, quando la Liguria ha acquisito l'estensione geografica che ha attualmente, senza la zona di Nizza, che il termine «Riviera» si è imposto quale denominazione corrente della produzione olivicola della regione.

Art. 9.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dagli articoli 3 e 5, comma 1.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3 e di quanto disposto dall'art. 5.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Riviera Ligure».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine «Riviera Ligure»

N. CE: 123/97

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare:

1. *Servizio competente dello stato membro*.

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma
Tel.: 06-46655104
Fax: 06-46655306
e-mail: saq7@politicheagricole.gov.it

2. *Associazione.*

Nome: Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Riviera Ligure
Indirizzo: via T. Schiva n. 29 - 18100 Imperia
Tel.: 0039 0183/767924
Fax: 0039 0183/769039
e-mail: info@consorziodoprivieraligure.it
Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. *Tipo di prodotto.*

Classe 1.5 - Oli e grassi

4. *Descrizione del disciplinare* (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Riviera Ligure»

4.2. Descrizione

La «Riviera Ligure» è un olio extra vergine di oliva che presenta le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità massima di 0,80%;
perossidi < = 18 MeqO2/kg;
colore da giallo a verde-giallo;

descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/doc.22):

nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = 0;

fruttato: mediana ≥ 3;

piccante: la mediana massima ≤ 4;

amaro: la mediana massima ≤ 4;

dolce: mediana ≥ 4.

4.3. Zona geografica

La zona di produzione della DOP «Riviera Ligure» comprende il territorio amministrativo della Liguria.

4.4. Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l'origine del prodotto di cui al punto 4.3 e devono essere consultabili dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento

L'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» è prodotto con olive sane raccolte, direttamente dall'albero prima del 31 marzo di ogni anno, negli oliveti compresi nella specifica zona di produzione. La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. La produzione di olive non può superare i 7000 kg per ettaro negli oliveti specializzati e il rendimento in olio non può superare il 25%. Per l'estrazione, possono essere utilizzati unicamente procedimenti meccanici o fisici che permettono di ottenere un olio che presenti le caratteristiche qualitative specifiche e originali del frutto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta Riviera Ligure. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicate dal disciplinare di produzione, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.

Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera dei Fiori», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta dal disciplinare i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.

Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del Ponente Savonese», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta dal disciplinare, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi più sciolti e di maggiore permeabilità nelle quote più elevate a causa della presenza di scisti. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera di Levante», sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta dal disciplinare, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti a prevalenza sabbiosa.

4.6. Legame

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar specifiche di questo territorio danno infatti un carattere distintivo all'olio ligure.

Questi elementi, cultivar specifiche della Liguria ed ambiente inteso come clima e territorio oltre che la stessa maturazione scalare delle olive delle cultivar specifiche liguri, concorrono al profilo dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta Riviera Ligure, realizzato dall'equilibrio tra le noti dolce e fruttato leggero.

Altri elementi che comprovano il legame prodotto/territorio sono le varietà di olivo esclusive della Liguria, i valori di acido oleico tra i più elevati di tutta Italia strettamente correlati alla varietà e al clima e le modalità colturali (in particolare raccolta) coinfluenzati dalla orografia territoriale.

L'introduzione e la diffusione dell'ulivo è storicamente attribuita ai monaci benedettini che selezionarono nell'alto medioevo le cultivar locali e migliorarono le tecniche di coltivazione insegnando l'utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei muretti a secco. Il commercio dell'olio della riviera ligure è certificato dai documenti relativi alla Repubblica di Genova in merito all'amministrazione ed al vettovagliamento della città: del 1593 viene istituita la Magistratura dei provvisori dell'olio che garantiva l'imparzialità dell'amministrazione di questo importante bene, introducendo l'obbligo per i produttori della riviera ligure di consegnare una quota di produzione ad un prezzo fissato.

Documenti del XVII secolo confermano forniture di olio di oliva della riviera ligure per esempio al Ducato di Milano, al Principe di Savoia.

La vocazione olearia ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio dell'olio locale soprattutto a ponente. Alla fine dell'ottocento la fama e le caratteristiche dell'olio ligure sono ben note anche all'estero, come emerge da manuali di produzioni alimentari. È a questo periodo che risale la denominazione «Riviera Ligure», epoca in cui la Liguria è passata sotto la dominazione della casa Savoia ed in cui la riviera di Genova è divenuta Riviera Ligure, acquisendo le menzioni «ponente» e «levante» che ricordano la posizione centrale occupata da Genova. È subito dopo l'unificazione d'Italia, quando la Liguria ha acquisito l'estensione geografica che ha attualmente, senza la zona di Nizza, che il termine «Riviera» si è imposto quale denominazione corrente della produzione olivicola della regione.

4.7. Organismo di controllo

Nome: Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate da Unioncamere Liguria

Indirizzo: via San Lorenzo n. 15/1 - 16123 Genova

Tel.: 0039 010/248521

Fax: 0039 010/2471522

e-mail: unione.liguria@lig.camcom.it

4.8. Etichettatura

La denominazione «Riviera Ligure» deve essere riportata in etichetta con caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

11A10750

DECRETO 29 luglio 2011.

Designazione della «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lecce», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 644 del 20 marzo 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce con sede in Lecce, Viale Gallipoli n. 39, è stata designata, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2007, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 25 maggio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» con sede in Lecce, Viale Gallipoli n. 39, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 644 del 20 marzo 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terra d'Otranto», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Lecce» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A11151

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 284 del 27 marzo 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 16 aprile 2008, con il quale l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2011, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli arti-

coli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 maggio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 284 del 27 marzo 2008.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A11152

DECRETO 1° agosto 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Grana Padano» e il successivo regolamento (UE) n. 584 della Commissione del 17 giugno 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano», per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 12 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 3 giugno 2011, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 28 luglio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Grana Padano» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Grana Padano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A11153

DECRETO 2 agosto 2011.

Integrazione al decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonchè le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011;

Visto l'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportante, per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato, il relativo formato;

Considerate le istanze avanzate, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 aprile 2011, da parte di taluni Consorzi di tutela volte ad ottenere la possibilità di ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato al fine di consentire l'adeguamento degli stessi alle macchine etichettatrici attualmente in uso, nonché di adattare la larghezza dei contrassegni all'ampia gamma dei recipienti utilizzati;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste avanzate;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. È consentito ai soggetti imbottigliatori dei vini DOCG e DOC ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato così come prevista all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

2. L'operazione di cui al comma precedente deve garantire, in ogni caso, l'integrità e la visibilità delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

11A11234

DECRETO 3 agosto 2011.

Modifica del decreto 19 settembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITA'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 234 dell'8 ottobre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 19 settembre 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A11154

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2011.

Modifica dell'articolo 4, comma 3, del decreto 6 agosto 2010, per la vendita delle aliquote di prodotto della produzione di gas nel territorio nazionale e royalties, destinate allo Stato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (di seguito: decreto legislativo n. 625/1996), ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché integrate dall'art. 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato e integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2007, con il quale sono stabilite le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto l'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009 che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2010, recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori nell'ambito della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 27 agosto 2010, recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori per la cessione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Ritenuto opportuno, modificare l'art. 4, comma 3 del citato decreto 6 agosto 2010 al fine di rendere la disposizione coerente con il valore medio annuale della quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinata ogni trimestre dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della delibera n. 52/1999 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori per la cessione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, è sostituito dal seguente:

«3. Non sono accettate offerte in acquisto inferiori all'indice QE di cui all'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 625/1996, pubblicato annualmente con comunicato ministeriale, in data antecedente l'offerta, sul sito internet della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.».

2. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale ed agli operatori della Piattaforma di negoziazione del gas naturale.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero, se anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati per le norme ad essi applicabili.

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A11236

DECRETO 29 luglio 2011.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e della direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica» nel seguito «Decreto legislativo»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Ritenuto opportuno che, al fine di evitare penalizzazioni di prezzo della fornitura del gas naturale per i clienti finali che accedono al servizio di ultima istanza tale servizio vada limitato ai clienti finali che, per cause indipendenti dalla propria volontà, risultino privi di fornitore;

Ritenuto altresì opportuno che, in analogia con quanto già effettuato per l'anno termico 2010-2011, la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che con modalità da stabilire con successivo decreto tale servizio sia esteso anche nelle aree ove non si è sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale;

Considerata la necessità che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas impartisca indirizzi affinché le imprese di vendita del gas naturale riportino, nei documenti di fatturazione, un'adeguata e chiara informativa delle modalità economiche di fornitura del servizio di ultima istanza, ai fini di agevolare il passaggio sul mercato dei clienti che accedono al servizio medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al presente decreto consiste nella fornitura di gas naturale ai clienti finali che indipendentemente dalla loro volontà sono, anche temporaneamente, sprovvisti di fornitore. Detti clienti finali sono:

a) i clienti civili e non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;

b) i clienti titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale. Tali utenze sono quelle identificate dai soggetti venditori di gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 71/11 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico sono emanati indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per disciplinare l'ambito e le modalità di erogazione del servizio di ultima istanza per i clienti finali ubicati in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 2.

Indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio di ultima istanza.

Art. 3.

Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza

1. Con propria delibera l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

a) disciplina le modalità tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale;

b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

c) emana indirizzi alla società Acquirente Unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale; tale procedura si dovrà basare su offerte relative alla variazione del corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI) del gas naturale fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, eventualmente differenziati per tipologia di clienti finali e per modalità di accesso al servizio, prevedendo in ogni caso che, dopo un periodo transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso;

e) disciplina le modalità di subentro del fornitore di ultima istanza nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale del fornitore da sostituire.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1, affinché tutti i clienti finali che accedono al medesimo servizio abbiano nei documenti di fatturazione una chiara informazione:

a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza e della sua variazione a seguito di incremento del corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso (CCI) stabilito al fine di disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

b) della facoltà per il cliente finale di poter recedere dal servizio di ultima istanza previa comunicazione scritta da inviare al proprio fornitore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al ricevimento del successivo documento di fatturazione.

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora il recesso di cui al comma 2, lettera *b)* sia dovuto a scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovrà avvenire con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei trenta giorni di cui al medesimo comma 2, lettera *b)*.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* si dovrà concludere in tempo utile affinché la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire dal 1° ottobre 2011.

Il presente decreto è comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli adempimenti di competenza, viene pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A11237

DECRETO 2 agosto 2011.

Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 3, commi 1, 2 e 4, stabilisce che l'attività d'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che le importazioni di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea sono soggette a comunicazione;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativo alla determinazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Visto il decreto 23 marzo 2005 del Ministro delle attività produttive, relativo alla semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo a semplificazioni delle norme sull'attività di importazione di gas naturale;

Ritenuto necessario rivedere quanto stabilito nei decreti ministeriali sopra citati, in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. L'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, prodotto in Paesi sia appartenenti all'Unione europea, sia non appartenenti all'Unione europea, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, nonché mediante carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero).

2. L'attività di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta a comunicazione, da inviare trenta giorni prima del suo inizio al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente agli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e al certificato camerale del soggetto importatore, ove questo non sia già in possesso del Ministero. Con successiva circolare della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche saranno indicate le modalità per l'invio per via informatica di detta comunicazione.

3. Il presente decreto stabilisce altresì i criteri in base ai quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas, o in relazione alle comunicazioni di cui al comma 2, il Ministero, in relazione ad ogni singola importazione, verifica:

a) il possesso da parte del soggetto richiedente di capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione;

b) le informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;

c) l'affidabilità dell'approvvigionamento e del sistema di trasporto estero utilizzato;

d) la disponibilità di stoccaggio strategico.

4. Per i contratti di importazione di durata non superiore a un anno, non sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto 23 maggio 2000, n. 164, e il soggetto importatore non è tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione o della comunicazione

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e firmata dal legale rappresentante della società richiedente, deve essere presentata al Ministero almeno tre mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione e di quella di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente l'autorizzazione:

a) termini temporali del contratto di importazione, possibili estensioni in esso previste e data in cui si è sottoscritto o si prevede di sottoscrivere lo stesso;

b) quantità contrattuali annuali, mensili e giornaliere, espresse sia in GJ che in Smc, previste dal contratto, comprensive delle possibilità di modulazione annuale e stagionale;

c) caratteristiche fisico-chimiche del gas da importare;

d) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e dei gasdotti di trasporto all'estero e dei terminali di GNL di liquefazione e di rigassificazione utilizzati;

e) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema italiano del gas.

2. Copia della domanda e della documentazione di cui al comma 1 è inviata contestualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 3.

Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di società aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attività del richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove società potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza.

2. Per quanto riguarda le capacità finanziarie il soggetto richiedente l'autorizzazione deve presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la società richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca.

Art. 4.

Provenienza del gas naturale

1. Il soggetto importatore deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese o i Paesi dove il gas naturale è stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonché produrre una certificazione attestante la qualità del gas da importare.

2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto importatore con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di più intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori.

3. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve essere fornita la documentazione attestante la composizione media nell'anno precedente della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione.

Art. 5.

Affidabilità dell'approvvigionamento e del sistema di trasporto

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione del fornitore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa.

2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilità nel tempo della fornitura stessa.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacità impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della quantità di gas in questione per tutto il periodo interessato.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto 23 maggio 2000, n. 164, nonché specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas.

Art. 6.

Disponibilità di stoccaggio di modulazione e strategico

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre di una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui sopra, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, può essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero, in funzione delle condizioni di sicurezza e flessibilità del sistema del gas naturale.

2. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le società titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificati dal comma 11-*bis* dell'art. 12 del decreto le-

gislativo 23 maggio 2000, n. 164, introdotto dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta sospeso fino al ricevimento dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.

2. Le autorizzazioni alle importazioni di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'impresa maggiore di trasporto e alla Agenzia delle dogane competente. Il Ministero pubblica periodicamente sul suo sito internet l'elenco dei soggetti importatori con una sintesi dei relativi dati.

3. Le autorizzazioni all'importazione possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora il richiedente non comunichi entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione l'avvenuto perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto all'estero e di stoccaggio strategico previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero.

4. La revoca di una autorizzazione all'importazione costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di tre anni, di nuove autorizzazioni all'importazione allo stesso soggetto e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

3. I soggetti importatori di gas naturale sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero i dati sulle importazioni effettuate, specificando i Paesi di produzione del gas naturale. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve essere fornita la composizione media nell'anno precedente della provenienza del gas dai vari Paesi di produzione.

5. Ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 92, nel caso una impresa eserciti l'attività importazione di gas in assenza di autorizzazione, per contratti pluriennali, o di comunicazione, per contratti di durata non superiore a un anno, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 45, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. In caso di reiterazione a detta impresa può essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.

6. Il decreto ministeriale 27 marzo 2001 e gli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 23 marzo 2005, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero.

Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro: ROMANI

11A11238

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 luglio 2011.

Rettifica della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, e della determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, riguardante l'autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale. (Determinazione V&A n. 1058).

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2011: Autorizzazio-

ne degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Vista la determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, pubblicata sul supplemento ordinario n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 2011: Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale;

Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica delle determinazioni succitate;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 4 gennaio 2011: Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale*

1. L'allegato n. 1 alla determinazione V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2011- Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale, è rettificato nella parte relativa alla denominazione di alcuni medicinali, come di seguito specificato:

da Acido tricloroacetico Zeta Farmaceutici a Acido tricloroacetico Zeta;

da Destrometorfano bromidrato Zeta Farmaceutici a Destrometorfano bromidrato Zeta;

da Prometazina Zeta Farmaceutici a Prometazina Zeta.

2. L'allegato 2 è rettificato nella parte relativa al foglio illustrativo del principio attivo destrometorfano bromidrato nella forma farmaceutica «compresse masticabili», come di seguito specificato:

Il paragrafo Dose, modo e tempo di Somministrazione è sostituito dal seguente:

Dose, modo e tempo di Somministrazione

Adulti e adolescenti (da 12 a 18 anni).

L'intervallo di dose generalmente consigliato varia da 1 compressa a 3 compresse ogni 6 ore. La dose massima raggiungibile nelle 24 ore è di 10-11 compresse.

Bambini fino a 12 anni.

Destrometorfano bromidrato non deve essere usato.

3. L'allegato 2 è rettificato nella parte relativa al Riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo del principio attivo acido tricloroacetico, come di seguito specificato:

Il paragrafo 4.1 Indicazioni Terapeutiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondente del foglio illustrativo) è sostituito dal seguente:

4.1 Indicazioni Terapeutiche

L'acido tricloroacetico è utilizzato per il trattamento di verruche.

Nel par. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego e nel corrispondente paragrafo Precauzioni per l'uso del foglio illustrativo la frase «Usare il medicinale in locali adeguatamente aerati indossando indumenti protettivi, guanti in gomma, occhiali e mascherina» è sostituita dalla seguente frase: «Poiché l'acido tricloroacetico è fortemente caustico e corrosivo, è necessario usare la massima cautela nell'applicazione, evitando di inalare il medicinale e il suo contatto con occhi, mucose e cute integra».

Art. 2.

Rettifica della determinazione V&A n. 463 del 9 marzo 2011, pubblicata sul supplemento ordinario n. 77 della Gazzetta Ufficiale *n. 67 del 23 marzo 2011: Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale*

1. L'art. 2, comma 7 è rettificato come segue:

Il medicinale Acqua borica Zeta (AIC n. 031299) è eliminato e le corrispondenti confezioni sono riunite sotto l'AIC n. 031361 - Acido borico Zeta (denominazione aggiornata di Acqua borica Zeta) con i codici riportati nell'Allegato 1.

2. L'allegato n. 1 è rettificato nella parte relativa ai numeri di AIC e alla descrizione di alcune confezioni, come di seguito specificato:

a. Canfora Ramini. I numeri di AIC sono rettificati come segue:

031784 - Canfora Ramini - 10% soluzione cutanea

confezioni:

010 1 flacone 100 ml soluzione idroalcolica;

022 1 flacone 1000 ml soluzione idroalcolica;

034 1 flacone 100 ml soluzione oleosa.

b. Canfora Marco Viti. La descrizione delle confezioni è rettificata come segue:

030325 - Canfora Marco Viti - 10% soluzione cutanea

confezioni:

017 1 flacone 100 g soluzione idroalcolica

029 1 flacone 100 g soluzione oleosa

c. Metilrosanilinio cloruro Marco Viti. La descrizione della confezione è rettificata come segue:

030329 - Metilrosanilinio cloruro Marco Viti - 1% soluzione cutanea

confezioni: 015 flacone 25 g

Art. 3.

1. Tutte le disposizioni e le relative tempistiche previste dalle determinazioni V&A n. 2406 del 23 dicembre 2010 e n. 463 del 9 marzo 2011 si intendono confermate.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore dell'Ufficio: MARRA

11A11156

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A.N/ n. 424/2011 del 28 febbraio 2011, relativa al medicinale «Articaina Ogna»

Estratto determinazione V&A.N/n. 1018/2011 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara, 23 – 20100 Milano – codice fiscale 00881820153.

Medicinale: ARTICAINA OGNA.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di ufficio, alla Determinazione V&A.N/n. 424/2011 del 28 febbraio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 65 del 21 marzo 2011 concernente «l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio di nuove confezioni in sostituzione» del medicinale: «ARTICAINA OGNA» è apportata la seguente modifica:

All'Art. 1 (descrizione del medicinale e attribuzione n. Aic) in luogo di:

In sostituzione della confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 100 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530013) viene autorizzata la confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000" 50 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530052) e in sostituzione della confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000" 100 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530025) viene autorizzata la confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 50 tubofiale da 1,8 ml" (Codice A.I.C. 031530064) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

leggasi:

In sostituzione della confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000" 100 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530013) viene autorizzata la confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000" 50 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530052) e in sostituzione della confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 100 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530025) viene autorizzata la confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 50 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530064) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

11A10527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Limnos»

Estratto determinazione V&A.N/n. 1017 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. (codice fiscale 00071020085), con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo - Imperia (IM) Italia. Medicinale: LIMNOS.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori sessanta giorni a partire dalla scadenza del termine dei centoventi giorni concessi precedentemente con la Notifica (codice pratica N1B/2010/3488) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 marzo 2011, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 037942012 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10528

Trasferimento di titolarità del medicinale «Flubifix»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 964 dell'11 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Federfarma.Co Distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana n. 14 - 20134 Milano.

Medicinale: FLUBIFIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035771017 - «0,25% collutorio» flacone 160 ml;

A.I.C. n. 035771029 - «0,25% collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml.

È ora trasferita alla società: Farmakopea S.p.a. (codice fiscale 01740220221) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana n. 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10870

Trasferimento di titolarità del medicinale «Larifax»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1015 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: LARIFAX.

Confezione: A.I.C. n. 036884017 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10871

Trasferimento di titolarità del medicinale «Salicina»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1016 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ratiopharm GmbH con sede legale e domicilio in Graf-Arco strasse 3, D-89079 - Ulm (Germania).

Medicinale: SALICINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034594010 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034594022 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Pharmentis S.r.l. (codice fiscale 07183210967) con sede legale e domicilio fiscale in via Carducci Giosuè n. 26 - 20123 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10872

Trasferimento di titolarità del medicinale «Tedim»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1014 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Biohealth Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale 01740710684) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia.

Medicinale: TEDIM.

Confezioni:

A.I.C. n. 037901016 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 037901028 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

A.I.C. n. 037901030 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

È ora trasferita alla società: Cipros S.r.l. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in via Porta Rossa n. 12 - 50123 Firenze.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10873

Trasferimento di titolarità del medicinale «Dropstar»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1013 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 Pisa (PI).

Medicinale: DROPSTAR.

Confezione: A.I.C. n. 032040014 - «0,4% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,5 ml.

È ora trasferita alla società: Bracco S.p.a. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano (MI).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10874

Trasferimento di titolarità del medicinale «Lacrigel»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1012 del 22 luglio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 Pisa (PI).

Medicinale: LACRIGEL.

Confezione: A.I.C. n. 032038010 - gel tubo 10 g.

È ora trasferita alla società: Bracco S.p.a. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano (MI).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10877

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2011, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 1995=100)		
2010 Luglio	137,6	1,7	1,6
Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7
Ottobre	137,8	1,7	1,9
Novembre	137,9	1,7	2,4
Dicembre	138,4	1,9	2,9
Media	*137,3*		
	(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,373		
2011 Gennaio	101,2	2,2	3,5
Febbraio	101,5	2,3	3,6
Marzo	101,9	2,5	4,0
Aprile	102,4	2,6	4,3
Maggio	102,5	2,6	4,2
Giugno	102,6	2,7	4,1
Luglio	102,9	2,7	4,4

11A11288

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei comune di Taranto e di Statte - ILVA S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000450 del 4 agosto 2011, è stata rilasciata alla Società ILVA S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 249, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei Comuni di Taranto e di Statte (TA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A11146

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Sparanise – Calenia Energia S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000451 del 5 agosto 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Calenia Energia S.p.A., con sede legale in Genova, via Antica Fiumara n. 6, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Sparanise, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A11147

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci sita nel comune di Gualdo Cattaneo – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000452 del 5 agosto 2011, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Pietro Vannucci ubicata nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

11A11148

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4360
Yen	110,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,384
Corona danese	7,4495
Lira Sterlina	0,87850
Fiorino ungherese	271,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,1595
Nuovo leu romeno	4,2758
Corona svedese	9,2498
Franco svizzero	1,1195
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8650
Kuna croata	7,4610
Rublo russo	41,3695
Lira turca	2,5604
Dollaro australiano	1,3790
Real brasiliano	2,3010
Dollaro canadese	1,4165
Yuan cinese	9,1657
Dollaro di Hong Kong	11,1919
Rupia indonesiana	12248,05
Shekel israeliano	5,0790
Rupia indiana	65,1800
Won sudcoreano	1541,44
Peso messicano	17,6627
Ringgit malese	4,2843
Dollaro neozelandese	1,7338
Peso filippino	60,881
Dollaro di Singapore	1,7297
Baht tailandese	42,908
Rand sudafricano	10,3136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11391

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4477
Yen	110,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,430
Corona danese	7,4499
Lira Sterlina	0,87760
Fiorino ungherese	269,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,1338
Nuovo leu romeno	4,2466
Corona svedese	9,1685
Franco svizzero	1,1402
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7985
Kuna croata	7,4610
Rublo russo	41,4744
Lira turca	2,5566
Dollaro australiano	1,3687
Real brasiliano	2,2880
Dollaro canadese	1,4167

Yuan cinese	9,2466
Dollaro di Hong Kong	11,2802
Rupia indonesiana	12329,46
Shekel israeliano	5,0936
Rupia indiana	65,6800
Won sudcoreano	1547,43
Peso messicano	17,5897
Ringgit malese	4,3040
Dollaro neozelandese	1,7264
Peso filippino	61,448
Dollaro di Singapore	1,7391
Baht tailandese	43,243
Rand sudafricano	10,2735

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11392

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4369
Yen	110,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,423
Corona danese	7,4506
Lira Sterlina	0,87060
Fiorino ungherese	272,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,1526
Nuovo leu romeno	4,2600
Corona svedese	9,1590
Franco svizzero	1,1410
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8035
Kuna croata	7,4698
Rublo russo	41,8725
Lira turca	2,5519
Dollaro australiano	1,3754
Real brasiliano	2,2956
Dollaro canadese	1,4175
Yuan cinese	9,1785
Dollaro di Hong Kong	11,2018
Rupia indonesiana	12288,87
Shekel israeliano	5,1200
Rupia indiana	65,7380
Won sudcoreano	1547,76
Peso messicano	17,7242
Ringgit malese	4,2834
Dollaro neozelandese	1,7293
Peso filippino	61,041
Dollaro di Singapore	1,7437
Baht tailandese	42,978
Rand sudafricano	10,2852

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A11393

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-195) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.